

FOGLIO INFORMATIVO

Incasso L.C.R. / IEF

Informazioni sulla banca

Denominazione e forma giuridica: Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù Società Cooperativa per azioni

Sede legale: Via Stazione 10, Carrù (CN)

Sede amministrativa: Via Stazione 10, Carrù (CN)

Numero verde : 800 154 664

Telefono: 0173 757111

Fax: 0173 750923

Indirizzo telematico: www.bancaalpimarittime.it

e-mail: info@bancaalpimarittime.it

Codice ABI: 08450.9

Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia: 4291.10

Numero di iscrizione all'Albo Cooperative: A 159716

Numero di iscrizione al Registro delle imprese: 00195530043

Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Fondo Nazionale di Garanzia, Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo, Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Capitale sociale e Riserve: (quali risultano dall'ultimo bilancio approvato) €47.663.462,00

Caratteristiche e rischi tipici

Struttura e funzione economica

E' un efficace e veloce sistema di incasso per i crediti rappresentati da ricevute bancarie estere nei confronti di debitori stranieri (LCR – Francia; IEF – Spagna). Consente di addebitare direttamente il conto del debitore che dovrà fornire le proprie coordinate bancarie, sottoscrivendo la relativa autorizzazione

Lcr / Ief a vista: la banca provvede all'invio in forma elettronica alla propria corrispondente ricevendone l'incasso

Lcr / Ief differiti: la banca provvede all'invio in forma elettronica alla propria corrispondente ricevendone l'incasso alla scadenza

Principali rischi

- Rischio di controparte

Condizioni economiche dell'operazione o del servizio

Spese Commissioni

Incasso con addebito diretto elettronico su Francia (LCR/BOR), su Spagna IEF	
- valuta accredito crediti denominati in EUR (a partire dalla scadenza)	4 gg. lavorativi
- accredito definitivo	30 gg. fissi
- commissioni incasso	€ 15,00
- commissioni impagati/richiamati (oltre le spese reclamateci)	€ 30,00

Documento di sintesi collegato: Spese, Commissioni e Diritti del Servizio Estero

Sintesi delle clausole contrattuali più significative

La presente sezione riporta una sintesi delle principali clausole contrattuali di natura non economica. Il testo integrale delle clausole è contenuto nel contratto cui il presente documento è allegato.

Poteri di rappresentanza

Il cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.

Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e siano trascorsi 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, comunque pervenuta; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione.

Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.

Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito al comma precedente. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informare gli altri cointestatari.

Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.

Diritto di garanzia

A favore della Banca viene costituito diritto di pegno e diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del cliente comunque detenuti dalla banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido

ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla banca e comunque non superiori a 1,5 volte il predetto credito.

In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della banca stanno a garantire anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della banca medesima, verso la stessa persona.

Compensazione tra più rapporti o conti di qualsiasi genere o natura

Quando esistono tra la banca ed il cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.

Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ., la banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccipirsi la convenzione di assegno - la banca darà pronta comunicazione scritta al cliente.

Se il rapporto è intestato a più persone, la banca ha facoltà di valersi dei diritti di compensazione e solidarietà nelle obbligazioni, sino a concorrenza dell'intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.

La suddetta facoltà di compensazione è esclusa nei rapporti in cui il cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 1469-bis, comma 2, cod. civ., salvo diverso specifico accordo con il cliente stesso.

Determinazione e modifica delle condizioni

Le condizioni economiche applicate ai rapporti posti in essere con il cliente sono indicate nei moduli allegati ai contratti di apertura dei rapporti stessi.

La banca si riserva altresì la facoltà di modificare - ricorrendo un giustificato motivo, ove occorra, ai sensi dell'Art. 1469-bis Cod. Civ. - le condizioni economiche applicate ai singoli rapporti non a tempo determinato, posti in essere con il cliente, che, in caso di variazioni in senso sfavorevole per il cliente, gli saranno rese note mediante apposita comunicazione, anche impersonale, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 118 e 161, comma 2, del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione.

Entro 15 giorni dalla suddetta comunicazione il cliente, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ha diritto di recedere dal rapporto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Avvisi di mancata accettazione e di mancato pagamento di titoli

La banca è autorizzata a non inviare avvisi di mancata accettazione o di mancato pagamento degli effetti e degli assegni e si limita a restituire i titoli non appena ne abbia la disponibilità materiale.